

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA

(MI) STELLA

(MI) FAUSTI

(MI) FERRARI

(MI) GRIPPO

Presidente

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 29/04/2019

Esame del ricorso n. 1340936 del 13/11/2017

proposto da l

nei confronti di



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA

Presidente

(MI) STELLA

Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FAUSTI

Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI

Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) GRIPPO

Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 29/04/2019

FATTO

La parte ricorrente, intestataria di un conto corrente cui accedevano dei depositi vincolati, contesta la variazione della periodicità di addebito dell'imposta di bollo applicata dall'intermediario convenuto.

In particolare, con il ricorso il cliente contesta quanto segue:

- il 31/07/2017 la banca inviava una comunicazione di modifica unilaterale per la tempistica di addebito della imposta di bollo per il conto deposito e relativa capitalizzazione trimestrale degli interessi con decorrenza dal 30/09/2017: a far tempo da questa data l'imposta sarebbe stata addebitata trimestralmente e non più al solo 31/12;
- la variazione veniva indicata come favorevole al cliente;
- diversamente da quanto sostenuto dalla banca, l'accredito trimestrale degli interessi costituisce certamente uno svantaggio in quanto con il computo dell'imposta di bollo su base annuale "è perfettamente legittimo" versare le somme sul conto ad inizio anno per poi trasferirle a dicembre presso altro intermediario "non scontando così l'imposta dello 0,20% a fine anno";
- quanto alla variazione unilaterale, non era illustrato il giustificato motivo sotteso alla variazione;
- a seguito della proposta di modifica unilaterale, il cliente ha esercitato il recesso dal contratto e la banca, in tale occasione, ha violato le norme del TUB rendicontando



"irregolarmente il rapporto alla data del 08/09/17 anziché al 31/12/17" e prelevando in tale occasione € 125,90 per imposta di bollo "assolutamente non dovuta".

Ciò esposto, il cliente chiede quanto segue:

"1-)Che sia dichiarata per tutta evidenza illegittima, e quindi nulla, la variazione unilaterale delle condizioni introdotta in data 31/07/2017 [dall'intermediario] per il conto deposito

/*/**00025 radicato presso la filiale...per totale carenza di 'giustificato motivo'

2) Che venga accertata la violazione delle norme previste dall'art. 118 TUB in tema di esercizio del diritto di recesso, non avendo [l'intermediario] rispettato le condizioni in essere per avere illegittimamente prelevato l'imposta di bollo di euro 125,90 con le modalità in narrativa ben enucleate

- 3- Che in conseguenza dell'accertata nullità venga riconosciuto il danno patrimoniale subito a seguito della chiusura anticipata delle linee vincolate in essere, con la perdita della maggior remunerazione altrimenti goduta pari ad euro 42,72 quale differenza tra gli interessi liquidati in sede di chiusura anticipata delle stesse al 05/09/17 per euro 109,28 e 50,60 e gli importi previsti alle scadenze originarie (euro 129,86 per linea nr 2017002 di euro 25.000 tasso 1.40% accesa il 04/04/17 scadenza 04/10/17 ed euro 72,74 per linea.nr 2017003 di euro 30.000 tasso 1.30% accesa il 03/07/2017 scadenza 03/10/17)
- 4- Condannare di conseguenza [l'intermediano] a rifondere al ricorrente le seguenti

a- euro 125,90 per indebito prelievo della imposta di bollo non dovuto

- b- euro 42,72 per refusione del danno patrimoniale conseguente alla subita illegittima estinzione anticipata delle linee vincolate in essere
- c- euro 200 per refusione oneri vessatori relativi all'approntamento del ricorso

d- euro 20,00 per rimborso contributo ricorso all'ABF

- e- euro 7,80 per rimborso spese postali di spedizione del ricorso all'ABF per raccomandata /confrontare la busta di spedizione del presente ricorso
- f- interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla data di pagamento/riconoscimento fino all'effettivo soddisfo".

L'intermediario non ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Non può questo Collegio, anzitutto, esimersi dal censurare il comportamento della convenuta che ha omesso di controdedurre in merito al ricorso. Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli - per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione - tale da rendere impossibile una decisione nel merito, siffatto contegno dell'intermediario non solo si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ma appare altresì irrispettoso della funzione dell'Arbitro.

Dalla ricostruzione dei fatti e dall'esame della documentazione in atti, risulta che il cliente era titolare di un conto corrente acceso presso la banca convenuta, cui accedevano due linee di deposito vincolato (cfr. allegati al ricorso). Non risulta versata in atti la documentazione contrattuale relativa ai citati rapporti.

Il cliente contesta la legittimità della modifica unilaterale introdotta dall'intermediario con nota datata 31/07/2017 (all. 1 ricorso), a valere sul proprio rapporto di conto corrente (sul \ quale giacevano, tra l'altro, le somme vincolate). La variazione comportava la liquidazione con competenza trimestrale posticipata degli interessi creditori calcolati su base annuale. Per tale ragione, l'imposta di bollo sarebbe stata applicata in modo proporzionale al periodo rendicontato (su base trimestrale, anziché annuale).



Il cliente lamenta che tale modifica sarebbe stata sfavorevole, in quanto con-il computo dell'imposta di bollo su base annuale sarebbe risultato "perfettamente legittimo" versare le somme sul conto ad inizio anno gennaio per poi trasferirle a dicembre presso altro intermediario "non scontando così l'imposta dello 0,20% a fine anno", non trattandosi di condotta elusiva. La variazione in oggetto, anticipando il pagamento dell'imposta di bollo alla fine di settembre (III° trimestre), anziché alla fine dell'anno solare, non avrebbe consentito al cliente di operare nel modo sopra indicato (il cliente ha prodotto, al riguardo, anche il foglio informativo con le condizioni economiche di altra banca, da cui risulta che questa si farebbe carico dell'imposta di bollo fino all'importo massimo dello 0,20% annuo). Sul presupposto che la variazione sia sfavorevole, il cliente contesta il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 118 TUB, rilevando in particolare la mancata indicazione del "giustificato motivo" alla base della variazione (cfr. art. 118 TUB: "Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo..." -comma 1. "Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente...La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate" -comma 2. "...Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente",-comma 3).

Al riguardo, si rileva che nella comunicazione di variazione non è indicato il motivo della modifica, anche perché l'intermediario argomenta che la modifica sarebbe a favore del cliente ("...un vantaggio in termini di capitalizzazione degli interessi liquidati ogni-fine

trimestre").

In proposito, in ordine alla qualificazione della variazione in questione il Collegio ritiene di aderire ad un precedente in termini deciso di recente da questo stesso Collegio, in cui la domanda (contro il medesimo intermediario) non è stata accolta sul presupposto che la variazione di contabilizzazione "non sembra costituire una modifica unilaterale sfavorevole al cliente; di per sé appare piuttosto neutra, se non addirittura vantaggiosa... L'effetto sfavorevole per il ricorrente risiede solo nell'uso concreto e nelle finalità pratiche che lo stesso persegue: ma il motivo per il quale le parti hanno concluso il contratto è, di regola, irrilevante per il diritto" (decisione n. 7974/19).

Osserva infatti il Collegio che, con la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dedotta nel ricorso, l'intermediario resistente non ha modificato unilateralmente le "condizioni di bollo" relative al conto deposito intestato al ricorrente, ma la "periodicità di liquidazione degli Interessi creditori e di applicazione dell'imposta di bollo", la quale sarebbe passata, "a far data dal terzo trimestre 2017, da 'annuale' a 'trimestrale' ". Nella medesima comunicazione si precisa, tra l'altro, che "per tale effetto, gli interessi creditori che verranno riconosciuti sul [rapporto del ricorrente] saranno calcolati su base annua e liquidati con competenza trimestrale posticipata; il tasso lordo effettivo relativo agli interessi creditori subirà una variazione [...] favorevole [per il cliente], per effetto della capitalizzazione degli interessi creditori derivante dalla modifica in oggetto"; che "l'imposta di bollo, ai sensi di legge, verrà applicata al relativo periodo rendicontato"; che la "variazione non comporterà alcun aggravio di costi ma-anzi un vantaggio in termini di capitalizzazione degli interessi liquidati ogni fine trimestre".



Da quanto precede si ricava che la modifica unilaterale di cui trattasi non ha comportato l'aumento della misura dell'imposta di bollo, bensì la modifica della periodicità di addebito, in modo proporzionale al periodo rendicontato, e che tale variazione è stata una conseguenza del tutto automatica del cambiamento - peraltro favorevole al cliente - della periodicità di liquidazione degli interessi creditori (nello stesso senso cfr. anche Coll. Milano, n. 1087/2019). D'altro canto anche gli interessi creditori sono versati con la nuova tempistica infrannuale, così come sono prelevate le imposte di competenza del periodo.

La variazione assumerebbe carattere di sfavore solo per l'eventuale interesse del cliente a trasferire il saldo del rapporto su altro conto accesso presso intermediario disposto a farsi carico del pagamento dell'imposta di bollo (circostanza che ovviamente non può ritenersi presunta o presumibile da parte della banca che provvede a modificare la periodicità dell'addebito dell'imposta di bollo).

Alle stregua di quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente volta a far dichiarare l'illegittimità della variazione unilaterale delle condizioni introdotta in data 31/07/2017 dall'intermediario per il conto deposito **/***/**00025, non risulta meritevole di accoglimento.

Il cliente contesta, altresì, l'applicazione dell'imposta di bollo a seguito dell'esercizio del recesso dal rapporto, sempre sul presupposto che sia applicabile l'art. 118 TUB (in particolare, il comma 2 laddove prescrive che "Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente....La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate").

Al riguardo, si rileva che il cliente ha comunicato il recesso dai rapporti in essere con la banca in data 4/09/2017.

Dagli estratti conto prodotti dal cliente, risulta che il conto è stato chiuso il successivo 8/09/2017 e che al momento della chiusura del rapporto al cliente è stata applicata l'imposta di bollo per € 125,90. Il cliente ritiene illegittimo tale addebito, in quanto in virtù delle originarie condizioni contrattuali l'imposta di bollo avrebbe dovuto applicarsi "esclusivamente in riferimento alle giacenze eventualmente risultanti al 31/12/2017", mentre nel caso di specie il rapporto è stato estinto prima di tale data.

Sul punto, questo Collegio ha già esplicitato le ragioni per cui l'art. 118 TUB, invocato dal ricorrente, non risulta applicabile al caso di specie.

A quanto sopra si aggiunge che la banca, in sede di riscontro al reclamo, ha affermato che le precedenti condizioni già prevedevano l'applicazione dell'imposta di bollo in sede di estinzione del rapporto. Ha precisato (con allegazione della relativa documentazione) che la base imponibile era costituita dal totale delle somme presenti sul conto deposito al momento dell'estinzione, incluse le partite in precedenza vincolate (per € 91.868,01); l'ammontare di tali importo è stato rapportato ai giorni decorsi dal 1/01/2017, ossia 250 giorni.

Sul punto il ricorrente non ha prodotto documentazione che consenta di verificare diverse , pattuizioni - rispetto a quelle allegata dall'intermediario - concordate in caso di estinzione del rapporto (per recesso delle parti, o per altra causa).

Ne consegue che anche la doglianza relativa all'applicazione dell'imposta di bollo a seguito dell'esercizio del recesso dal rapporto non risulta fondata.

Restano ovviamente assorbite le domande del ricorrente di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito della asserita chiusura anticipata delle linee vincolate in

Pag. 5/6



essere, con la perdita della maggior remunerazione altrimenti goduta e di rimborso delle spese per l'approntamento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL, PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA